

Arbeitsrechtsberater Consulenti del Lavoro

FRISEURE - BARBIERI E PARRUCCHIERI

	ORARIO DI LAVORO		
ORARIO ORDINARIO	40 ore settimanali		
FLESSIBILITÀ	Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa è consentito il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno, con fruizione riposi compensativi entro 6-12 mesi maggiorazione 10% per le ore prestate oltre l'orario contrattuale		
LAVORO SUPPLEMENTARE	Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa è consentito il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno, con fruizione riposi compensativi entro 6-12 mesi maggiorazione 10% per le ore prestate oltre l'orario contrattuale.		
	Maggiorazioni orarie	25% diurno50% notturno e festivo	
LAVORO STRAORDINARIO	le ore di straordinario non retribuite e relati	io è pari a 200 Il dipendente può far confluire ve maggiorazioni, convertite in termini orari, uite entro 12 mesi, altrimenti vanno retribuite	
LAVORO NOTTURNO	maggiorazione 35% notturno		
LAVORO FESTIVO	maggiorazione 35% festivo - maggiorazione stabilito	e 10% domenicale con riposo compensativo	
ASSENZE			
FERIE	 Fino a 5 anni di anzianità (Tutti Liv.) Da 6 a 99 anni di anzianità (Tutti Liv) 	160 Ore (20gg) 176 Ore (22 gg)	
RIDUZIONE ORARIO	 ▶ 16 ore per anno solare, usufruibili in gruppi di 4 o di 8 ore. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo ▶ 4 giorni di riposo compensativo retribuito, usufruibili in gruppi di 4 o di 8 ore (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore). 		
CONGEDO MATRIMONIALE	15 giorni di calendario		
PERMESSI SINDACALI	monte ore annue pari a 2 ore per ogni dipendente dell'azienda, per i dirigenti sindacali (min 8 ore annue)		
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	3 anni per lavoratori tossicodipendenti e i loro familiari		
COMPORTO	 ➤ mesi 9, nell'arco di 24 mesi, per anzianità fino a 5 anni ➤ mesi 12, nell'arco di 24 mesi, per anzianità oltre i 5 anni I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'aziendaTale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di "grave infermità" da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL 		
PERMESSI	> 3 giorni in caso di grave infermità di un fa		
RETRIBUITI	3 giorni in caso di lutto o calamità natura		
CESSAZIONE RAPPORTO			



Arbeitsrechtsberater Consulenti del Lavoro

	Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere	
PREAVVISO	comunicate per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi	
PREVIDENZA COMPLEMENTARE		
FON.TE.	Contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.D.R.: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; - 16% del T.F.R. maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del T.F.R. maturando. Quota d'iscrizione: Euro 11,88 a carico dell'azienda Euro 3,62 a carico del lavoratore	
ASSISTENZA COMPLEMENTARE		
SAN.ARTI	Contributo a carico delle imprese pari a 10,42 euro mensili - per 12 mensilità - per ciascun lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.	
ENTE BILATERALE		
ENTE BILATERALE	Contributo a carico delle imprese pari a 10,42 euro mensili - per 12 mensilità - per ciascun lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi. Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi mensili. Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.	
CONGEDI		
MATERNITÀ OBBLIGATORIA	Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.	
CONGEDO PARENTALE	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.	
PATERNITÀ OBBLIGATORIA	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.	
CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.	
CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.	



Arbeitsrechtsberater Consulenti del Lavoro

CONGEDO PER LE	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione
DONNE VITTIME DI	certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di
VIOLENZA	assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.